

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

BILANCIO

02

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - Assemblea di approvazione

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

04

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari

05

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Istituti a regime - Accertamento con adesione a regime

LAVORO

06

PREVIDENZA - Agevolazioni

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Bilancio

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

Assemblea di approvazione - Rinvio dei termini di approvazione dei bilanci al 31.12.2020 - Novità apportate in sede di conversione in legge del DL 183/2020 - Esercizi non coincidenti con l'anno solare

In sede di conversione in legge del DL 183/2020 ("Milleproroghe"), con due modifiche all'[art. 106](#) del DL 18/2020 convertito si è stabilito che:

- l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 è consentita entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106 co. 1);

- le disposizioni dell'art. 106 si applicano alle assemblee "tenute" entro il 31.7.2021 (art. 106 co. 7).

Il riformato [art. 106](#) del DL 18/2020 convertito riconosce, quindi, in estrema sintesi, la possibilità di:

- convocare l'assemblea per approvare i bilanci al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in deroga a quanto previsto dagli [artt. 2364](#) co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'[art. 2479](#) co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);

- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Esercizi non coincidenti con l'anno solare

Tali modifiche destano perplessità con riguardo alle società con esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare.

Si pensi, innanzitutto, alle società con esercizio 1° novembre/31 ottobre, con riguardo all'esercizio chiuso al 31.10.2020. In base alla riformulazione del primo comma dell'[art. 106](#) del DL 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni (fine aprile 2021), a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative, non ricadendo nell'alveo applicativo della nuova previsione delimitata ai soli bilanci al 31.12.2020. Guardando, invece, al nuovo co. 7 dell'art. 106, anche tali società potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell'assemblea, ma anche dei maggiori termini di cui al primo comma. Come evidenziato, infatti, è stabilito che *"le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021"*, senza escludere, quindi, le disposizioni del primo comma.

La lettura sistematica appare preferibile.

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito di imposta - Spese sostenute nel 2020 - Comunicazione entro il 31.3.2021 (provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. [51374](#), è stato prorogato il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall'[art. 121](#) co. 2 del DL 34/2020.

Per effetto del citato provvedimento, il termine originariamente previsto per il 16.3.2021 per l'invio della comunicazione è stato, infatti, spostato al 31.3.2021.

Contesto normativo

Per effetto di quanto previsto dall'[art. 121](#) del DL 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (nonché 2022, limitatamente agli interventi che accedono al superbonus del 110% di cui all'[art. 119](#)), spese per gli interventi elencati al successivo co. 2 della medesima disposizione possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione potrà essere esercitata mediante la trasmissione di un'apposita comunicazione da inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento delle spese (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [283847](#), § 4).

Per effetto del menzionato provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. [51374](#), per le spese sostenute nel 2020, il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.3.2021.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [283847](#) rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Tipologia di interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione

Ai sensi dell'[art. 121](#) co. 2 del DL 34/2020, l'opzione può validamente essere esercitata per le seguenti detrazioni "edilizie":

- detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell'[art. 16-bis](#) co. 1 del TUIR;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici - c.d. "ecobonus" - di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'[art. 1](#) della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all'[art. 16](#) commi 1-bis - 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus"), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del co. 4 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1](#) co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[art. 16-ter](#) del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del co. 8 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Individuazione del momento di sostenimento della spesa

Ai fini dell'individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [24](#), § 4):

- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento deve essere individuato in base al principio di cassa (a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa);
- se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento deve essere individuato avendo riguardo al principio di competenza (a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'[art. 109](#) del TUIR).

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione dell'immobile abitativo prima dei 5 anni - Impossibilità di adibirlo ad abitazione principale - Irrilevanza della forza maggiore (Cass. 23.2.2021 n. 4757)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23.2.2021 n. [4757](#), ha esaminato l'applicabilità del principio giurisprudenziale di "forza maggiore" alle plusvalenze da cessione di immobili di cui all'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR.

Redditi diversi

A norma dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, configurano redditi diversi, tra il resto, *"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari"*.

Nella pronuncia, ci si domanda, in breve, se il sorgere di plusvalenze imponibili sia precluso dal verificarsi di un evento di "forza maggiore" che impedisca al contribuente di adibire l'immobile ad abitazione principale.

Caso di specie

Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato un immobile abitativo con l'intenzione di fissarvi la residenza, ma non era riuscito a entrare nella disponibilità dell'immobile acquistato a causa dell'indebita occupazione di esso a opera del conduttore, il quale non lo aveva liberato neppure dopo la convalida della licenza per finita locazione e l'esecuzione del rilascio.

Il contribuente, non potendo andare a vivere nell'immobile acquistato, lo aveva rivenduto, ma, poiché la rivendita era stata operata prima di 5 anni dall'acquisto, senza che l'immobile fosse stato adibito ad abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato la sussistenza delle condizioni individuate dall'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR per il sorgere di plusvalenze imponibili.

Il contribuente aveva, però, contestato la richiesta, opponendo in giudizio che il caso di specie configurasse una ipotesi di "forza maggiore", che gli aveva impedito di adibire l'immobile ad abitazione principale.

Evoluzione del principio di forza maggiore

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ripercorre l'evoluzione del principio di "forza maggiore", che:

- è stato codificato in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie come "causa di non punibilità" del contribuente;
- è stato oggetto di un'attenta rielaborazione da parte della giurisprudenza interna, partendo dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 15.12.94, causa C-95/91 e 17.10.2002, causa C-208/01);
- *"si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente"*.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha fatto frequente applicazione di tale principio nell'ambito delle agevolazioni fiscali, in particolare con riferimento all'agevolazione "prima casa" (tra le tante, cfr. Cass. nn. [16568](#), [10586](#) e [5015](#) del 2015) e, di recente, gli ha riconosciuto valenza di principio immanente al sistema (Cass. SS.UU. n. [8094/2020](#)), applicandolo anche alle (abrogate) agevolazioni per i piani urbanistici particolareggiati.

Applicazione del principio al caso di specie

Il contribuente ricorrente, applicando il principio di "forza maggiore", sosteneva che esso precludesse il sorgere di plusvalenze imponibili nel caso di specie. Il ragionamento alla base del ricorso potrebbe essere così riepilogato:

- l'[art. 67](#) del TUIR fa derivare la plusvalenza dalla mancata destinazione dell'immobile venduto ad abitazione principale nei 5 anni precedenti;
- se la destinazione ad abitazione principale è impedita al contribuente da un fatto avente i caratteri della forza maggiore (imprevedibile, inevitabile e non imputabile), la forza maggiore impedisce il configurarsi della plusvalenza.

Inoltre, posto che l'occupazione abusiva dell'immobile è stata ritenuta idonea (Cass. n. [10936/2019](#)) ad impedire la decadenza dal beneficio prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi, allo stesso modo, secondo il ricorrente, l'indebita occupazione dell'immobile acquistato dovrebbe escludere la plusvalenza nel caso di specie.

Destinazione ad abitazione principale non obbligatoria per le plusvalenze

La Corte di Cassazione non condivide tale ragionamento e spiega efficacemente la differenza tra le due situazioni poco sopra descritte:

- nel caso dell'agevolazione "prima casa", vi è un obbligo di legge di trasferire la residenza entro 18 mesi, obbligo su cui la forza maggiore ha efficacia esimente;
- nell'ambito dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non costituisce un'obbligazione, ma semplicemente una delle diverse manifestazioni della fattispecie impositiva.

La forza maggiore esplica la propria efficacia esimente solo ove sussista un obbligo di fonte legale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, avente a oggetto un'imposta. In assenza di *"una qualche obbligazione del contribuente verso il Fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze"* integranti la forza maggiore possa acquistare forza esimente.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Istituti a regime - Accertamento con adesione a regime - Istanza del contribuente - Omessa convocazione dell'ufficio (Cass. 23.2.2021 n. 4767)

Per effetto dell'[art. 6](#) del DLgs. 218/97, l'istanza di accertamento con adesione sospende di novanta giorni il termine per ricorrere, e obbliga l'ente impositore a convocare, nei successivi quindici giorni, il contribuente per instaurare il relativo contraddittorio.

La domanda di adesione non è però ammessa quando l'ente impositore, prima dell'avviso di accertamento, abbia esso stesso notificato al contribuente l'invito a comparire di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 218/97.

Si fa presente che, ai sensi dell'[art. 5-ter](#) del DLgs. 218/97, introdotto dal DL 34/2019, dall'1.7.2020 la notifica di tale invito è obbligatoria, salvo rilevanti eccezioni tra cui figurano gli accertamenti parziali e quelli in tema di imposte indirette diverse dall'IVA (si pensi ad esempio al tributo successorio).

Omessa notifica dell'invito

La giurisprudenza, tradizionalmente, ritiene che l'omessa convocazione del contribuente a seguito dell'istanza di adesione non causi alcuna nullità (per tutte, Cass. 17.10.2014 n. [21991](#) e Cass. 1.6.2016 n. [11438](#)).

Ciò in quanto la nullità non sarebbe in alcun modo prevista dalla legge.

La sentenza Cass. 23.2.2021 n. [4767](#) stabilisce che l'omessa notifica dell'invito a comparire non può nemmeno cagionare la nullità della successiva cartella di pagamento (o, se si tratta di accertamenti esecutivi, del successivo atto esattivo oppure cautelare), visto che non è un atto presupposto nel senso tecnico del termine (l'atto presupposto, semmai, è l'avviso di accertamento).

Quanto esposto è senza dubbio vero, come è vero che l'ente impositore non ha nessun obbligo di definire la vertenza in adesione, quand'anche la pretesa sia assolutamente infondata: il problema, però, nel procedimento di accertamento con adesione è molto diverso.

Se il contribuente non riceve, dopo l'istanza di adesione, alcuna convocazione, subisce una inevitabile lesione della difesa. Egli non può sapere, infatti, se e quando verrà convocato, dunque si troverebbe a dover presentare ricorso a ridosso dei termini di scadenza, non potendo "recuperare" la tutela ricorrendo contro la successiva cartella di pagamento, in ragione dell'autonomia degli atti impugnabili (ragion per cui, in modo del tutto condivisibile, alcuna giurisprudenza ha ritenuto per il motivo esposto illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme intimate con l'accertamento, C.T. Prov. Ragusa 21.12.2001 n. [291/1/01](#)).

Necessità del contraddittorio

Nella pronuncia Cass. 23.2.2021 n. [4767](#), i giudici sembrano, quantomeno in parte, mutare il tradizionale orientamento secondo cui l'omessa convocazione del contribuente non dà luogo ad alcuna nullità, argomentando in base alla necessità del contraddittorio preventivo, nei casi in cui la legge lo prevede (sebbene in sentenza tale aspetto non sia stato espressamente affermato, è evidente come la procedura di accertamento con adesione sia attuativa del contraddittorio).

In sentenza, nei punti 19 e 20 si legge: "19. In tal senso va letto quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'invito dell'art. 5 è facoltativo e non obbligatorio, ben potendo il contribuente, cui tale invito non è stato notificato, recuperare il dialogo con l'Amministrazione attraverso l'istanza di cui all'art. 6 (Cass. 14.1.2015, n. 8616); 20. Da tale indirizzo si trae implicitamente la conseguenza che, in caso di istanza ex art. 6, comma 2, cui non sia seguita la convocazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, la violazione del contraddittorio possa essere fatta valere solo adducendo che il contraddittorio non vi è stato neppure nella fase che ha preceduto l'accertamento".

Viene quindi sancito che la nullità per omessa convocazione del contribuente può verificarsi solo quando, prima dell'accertamento, le parti non abbiano avuto modo di confrontarsi a seguito dell'invito di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 218/97 notificato dall'ente impositore. Tra l'altro, la notifica di questo invito osta anche alla successiva domanda di adesione.

Nel contesto attuale, sono tuttavia destinate a ridursi le ipotesi in cui, prima dell'accertamento, le parti non si siano confrontate, considerato che dallo scorso 1.7.2020 la notifica dell'invito è obbligatoria.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Esonero contributivo - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Chiarimenti INPS (Circ. INPS 19.2.2021 n. 30)

Con la circ. 19.2.2021 n. [30](#), l'INPS è intervenuto con riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'[art. 1](#) co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti per quest'anno dalla medesima legge di bilancio 2021.

Disciplina normativa

L'[art. 1](#) co. 306 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio 2021 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'[art. 3](#) del DL 104/2020 per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.3.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Per i datori di lavoro che hanno già richiesto il medesimo esonero contributivo ai sensi dell'[art. 12](#) co. 14 del DL 137/2020 (DL "Ristori"), è possibile rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 riconosciuti per il 2021.

Sul punto, l'INPS evidenzia che l'applicazione dell'esonero in parola è subordinata all'apposita autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'[art. 1](#) co. 308 della L. 178/2020, e che con un prossimo messaggio, che verrà pubblicato all'esito della predetta autorizzazione, l'Istituto previdenziale emanerà le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Regime di alternatività

Con riferimento all'applicabilità dell'agevolazione in argomento, l'INPS ricorda che i nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 e l'esonero contributivo in parola si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

In altri termini, l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dalla stessa legge di bilancio 2021.

Al contrario, osserva l'Istituto previdenziale, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Destinatari

L'INPS ricorda che possono accedere all'esonero contributivo in questione i datori di lavoro privati non appartenenti al settore agricolo, che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale ordinaria e in deroga di cui agli articoli da [19](#) a [22-quinquies](#) del DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, precisa l'Istituto previdenziale, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale previste dal decreto "Cura Italia".

Importo dello sgravio

L'ammontare dell'esonero in questione risulta pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini

dell'agevolazione e può essere fruito, fino al 31.3.2021, per un periodo massimo di 8 settimane e deve

essere riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti

Nella circolare in commento si ricorda poi che il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, sostanzandosi in un beneficio contributivo, la concessione è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006, ossia:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'INPS fa inoltre presente che, sempre ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 31.3.2021 dall'[art. 1](#) co. 309 e ss. della L. 178/2020.

In pratica, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e quindi fino al 31.3.2021.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.1.2021 N. 13088

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - CERTIFICAZIONE UNICA - Approvazione - Certificazione dei capital gain

Il presente provvedimento:

- approva la nuova Certificazione Unica 2021, relativa al periodo d'imposta 2020, da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e da consegnare al contribuente-sostituto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322;
- stabilisce le modalità di certificazione delle operazioni che generano capital gain, da parte degli intermediari che intervengono nelle stesse, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 21.11.97 n. 461.

Approvazione della Certificazione Unica 2021

La "Certificazione Unica 2021" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2020;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2020, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2020 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. "locazioni brevi"), stipulati dall'1.6.2017, di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2020;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

La Certificazione Unica 2021 è composta da:

- un modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2021 (termine così stabilito per effetto delle modifiche all'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 apportate dall'art. 16-bis del DL 124/2019, rispetto alla precedente scadenza del 7 marzo) o il 2.11.2021 (termine per la presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), qualora le Certificazioni non contengano dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2021 e REDDITI 2021 PF precompilati (come stabilito a regime dall'art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio 2018);
- un modello "sintetico", da consegnare al contribuente entro il 16.3.2021 (termine così stabilito per effetto delle modifiche all'art. 4 co. 6-quater del DPR 322/98 apportate dall'art. 16-bis del DL 124/2019, rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo).

La Certificazione Unica 2021, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta, se erano tenuti alla compilazione del modello 01/M ovvero del modello DAP/12 (per i dirigenti di aziende industriali).

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2020, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2021, ad esempio la Certificazione Unica 2020 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 16.3.2021.

La Certificazione Unica 2021, relativa al 2020, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2021 (es. per cessazione del rapporto di lavoro dipendente), fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2020 e 2021 contenuti nella Certificazione Unica 2021 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

Comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2021, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle

Entrate anche la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il "quadro CT" del modello "ordinario".

Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell'anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il "quadro CT" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Le istruzioni alla Certificazione Unica 2021 stabiliscono che i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso), devono continuare ad utilizzare il suddetto modello "CSO".

Capital gain in regime di dichiarazione - Certificazione da parte degli intermediari

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), di cui all'art. 67 co. 1 lettere da c) a c-quinquies) del TUIR, sono obbligati a rilasciare alle parti la relativa certificazione.

L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito", ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97.

La certificazione deve essere rilasciata dall'intermediario entro il suddetto termine del 16.3.2021 e deve recare l'indicazione:

- delle generalità e del codice fiscale del contribuente;
- della natura, dell'oggetto e della data dell'operazione;
- della quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
- degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Scadenze della settimana

28 febbraio 2021, Domenica *

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprenditori che applicano il regime fiscale forfettario - Presentazione telematica all'INPS dell'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato per l'anno 2021, in caso di attività iniziata nel 2020

Soggetti che effettuano versamenti volontari - Termine per effettuare tardivamente i versamenti dei contributi volontari dovuti per il periodo dal 31.1.2020 al 31.12.2020, al fine di considerarli validi

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per l'anno in corso

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso o conguaglio, per singolo materiale, relativa all'anno precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Registrazione cumulativa dei contratti stipulati nell'anno precedente tra le stesse parti

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre

Imposte dirette

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine finale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Intermediari o contribuente - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei "meccanismi transfrontalieri" che determinano vantaggi fiscali, con obbligo di notifica, relativi al periodo dal 25.6.2018 al 30.6.2020

Intermediari o contribuente - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei "meccanismi transfrontalieri" che determinano vantaggi fiscali, con obbligo di notifica, relativi al periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020

Organo comune del contratto di rete con fondo patrimoniale che svolge un'attività con i terzi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

Persone fisiche esercenti punti esclusivi per la rivendita di giornali e riviste - Termine presentazione telematica al Dipartimento editoria delle domande per il bonus relativo all'attività svolta nel periodo di emergenza COVID-19

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati alla rivendita, nonché intermediari abilitati incaricati - Trasmissione telematica dei dati relativi all'anno solare precedente

IMU

Soggetti passivi - Versamento, senza sanzioni e interessi, del conguaglio IMU relativo al 2020, per effetto della pubblicazione, nel sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, delle delibere comunali per l'IMU 2020

IRES

Persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna, esclusi i Confidi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al MIBAC della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF e relative addizionali

Soggetti che hanno sostenuto spese per rette di frequenza asili nido - Esercizio opposizione al trattamento dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2020, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia Entrate

Studenti universitari - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese universitarie sostenute nel 2020, per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Datore di lavoro o committente sostituto d'imposta - Termine per l'effettuazione del conguaglio di fine anno precedente, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Presentazione della denuncia in via telematica, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti per il 2020 e il 2021

Datori di lavoro in regola, in attività da almeno due anni - Presentazione telematica della domanda di riduzione dei premi, con effetto per l'anno in corso, in presenza di interventi migliorativi nel campo della prevenzione

Tributi

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'ottava rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la decima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'ottava rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

01 marzo 2021, Lunedì

Imposte dirette

Imprese della pesca - Presentazione domande al Ministero del lavoro per l'indennità giornaliera a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, in caso di sospensione dell'attività lavorativa per fermo pesca nel 2020

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine iniziale di presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

IRPEF

Start up e PMI innovative - Inizio presentazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza relativa ai conferimenti di capitale sociale effettuati nell'anno 2020, per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% all'investitore

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2020

02 marzo 2021, Martedì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

03 marzo 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

05 marzo 2021, Venerdì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di febbraio

Altre scadenze

08 marzo 2021, Lunedì

Imposte dirette

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per iniziative di informazione sui prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

09 marzo 2021, Martedì

Micro e piccole imprese del settore manifatturiero e relative reti - Termine iniziale per l'invio telematico a Invitalia delle domande di voucher per l'internazionalizzazione; rileva l'ordine cronologico di presentazione

10 marzo 2021, Mercoledì

Contribuenti "solari" che tengono la contabilità con sistemi meccanografici - Stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2019, esclusi i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto

Imprenditori individuali, società ed enti commerciali "solari" - Termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2019

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2020, presentati entro il 10.12.2020, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione omessa presentazione, entro il 10.12.2020, dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020, con le previste sanzioni ridotte

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni presentate entro il 10.12.2020, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 10.12.2020, con sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Tributi

Contribuenti "solari" che conservano documenti o registri in forma informatica - Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all'anno 2019, mediante l'apposizione del riferimento temporale.